



**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13**

Sede Legale: Via Garigliano, 9 – 06134 Ponte Valleceppi (PG)

Sede Amministrativa: Via Brenta s.n.c. – 06134 Ponte  
Valleceppi

Cod. Mecc. PGIC854007 – Cod. Fisc. 94152350545 e-mail  
pgic854007@istruzione.it Tel. 075 5928004 – 075 6920177 – Sito Web:

[www.icperugia13.edu.it](http://www.icperugia13.edu.it)

Data e prot.: si veda segnatura

Circ. n. 178

**Ai genitori/tutori delle/degli alunne/i**  
**Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado**

**Ai Docenti**

**Al Personale ATA**

**All'Albo online**

**Alla sezione Amministrazione trasparente**

**Al Sito web**

**Agli Atti**

**OGGETTO: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione (art. 114 D.Lgs. 297/1994).**

Con Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" sono state introdotte alcune importanti novità volte a rafforzare la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione (link per la consultazione del testo coordinato del decreto-legge: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/11/14/23A06292/sg> ).

Nello specifico tale legge ha integralmente riscritto l'art. 114 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione), prevedendo una nuova disciplina relativa all'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che si seguito si riporta.

**Art. 114**

***Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.***

*1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale*

dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4, i **docenti coordinatori di classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado controlleranno sistematicamente le assenze degli alunni** della propria classe e **in caso di assenze "non giustificate" per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, ne daranno immediata comunicazione tramite email all'indirizzo [pgic854007@istruzione.it](mailto:pgic854007@istruzione.it) al Dirigente Scolastico**, che provvederà agli adempimenti prescritti dalla legge.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi della medesima Legge 159/2023, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola

nei tempi e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).

Stante quanto sopra, **si raccomanda ai genitori/tutori delle alunne e degli alunni di controllare le assenze dei propri figli e di giustificarle tempestivamente tramite Registro elettronico**, come previsto dall'art. 63 del Regolamento di Istituto.

Si confida ad ogni modo nella collaborazione di tutta la comunità scolastica ai fini di un'efficace vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Simona Tanci

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)